

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SARTORI, PERUGINI, PINTO, TANI,
NIEDDU E SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1991

Norme sulla pensione dei ciechi civili

ONOREVOLI SENATORI. - La norma di incompatibilità contenuta nella seconda parte dell'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è del tutto iniqua perchè colpisce i cittadini più deboli ed è nel contempo irrazionale in quanto sconvolge il principio secondo il quale un cittadino affetto da due o più minorazioni ha il diritto a percepire, per ciascuna delle invalidità o mutilazioni, provvidenze economiche corrispondenti.

Appare palesemente ingiusto che una persona titolare di una pensione INPS,

e che ha perduto una gamba o un braccio, non possa ricevere dal Ministero dell'interno la pensione in caso di cecità.

La suddetta iniquità - probabilmente sfuggita inavvertitamente all'attenzione delle Assemblee che hanno approvato la legge di accompagnamento alla finanziaria per il 1991 - è la ragione di fondo per la quale viene chiesta, con la presente proposta, l'abrogazione della seconda parte dell'articolo 3 comma 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono soppresse le seguenti parole: «, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio».